



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 265/17/CONS

**PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.
DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO
IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE
ITALIANA E DAGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DI OPERE
SPRIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI
(Palinsesto “*Paramount Channel*”)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera n. 233/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) Con nota prot. n. 0023414 del 31 marzo 2017, la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito, anche Società o Viacom) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio palinsesto denominato "*Paramount Channel*" della deroga agli obblighi "*di trasmissione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*" di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto* e all'obbligo "*di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori*" di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che il palinsesto di cui all'oggetto soddisfa una delle tre condizioni di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, ovvero quella della quota di mercato inferiore all'1%.
- 2) Con nota prot. n. 0024964 del 6 aprile 2017, è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione, per il palinsesto oggetto di istanza, delle deroghe agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e la deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente convocato la Società in audizione per ottenere ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell'istanza.
- 3) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza del fatto che la quota di mercato è inferiore all'1%, precisando che Viacom detiene "*una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da previdenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento*" inferiore all'1%. La Società precisa che non disponendo del valore del SIC 2016 non è possibile fornire il dato esatto relativo alla quota di mercato di Viacom nell'anno 2016. Tuttavia, da una simulazione fatta relativamente ai ricavi realizzati per l'anno 2016 dalla Società (dato attualmente in corso di elaborazione da parte di Viacom nelle operazioni di redazione del bilancio relativo all'anno fiscale 2016) sul valore SIC 2015 di cui all'Allegato A) della delibera n. 10/17/CONS, <omissis>.
- 4) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, si ritiene, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga relativamente al palinsesto richiamato.
- 5) In via preliminare, occorre valutare la tipologia di programma televisivo, il *target* di riferimento, la linea editoriale del canale e la sua coerenza con la programmazione, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma. Al riguardo la Società ha dato evidenza, in primo luogo, del fatto che "*Paramount Channel*" è un canale di intrattenimento nuovo nel panorama



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

televisivo, disponibile dal 27 febbraio 2016 al pubblico italiano sul canale 27 del digitale terrestre nel comparto dei canali semi-generalisti. Il canale è indirizzato a un *target* di pubblico ricompreso tra i 25 e i 54 anni di età e si rivolge agli “*story-lovers*” ossia ad un pubblico amante della narrazione e dunque del genere c.d. “*scripted*”, su cui la linea editoriale del canale è incentrata. Protagoniste del palinsesto sono dunque le serie televisive americane ed europee e i c.d. “*tv-movies*”, dalla commedia al *drama*, dal *crime* al genere *adventure*, cui si affiancano rotocalchi, rubriche settimanali e speciali per promuovere i grandi eventi nazionali e internazionali dedicati alle serie televisive e al cinema, oltre all'informazione. La Società inoltre rileva che sono presenti nel palinsesto anche opere cinematografiche uscite in sala che occupano circa il 30% della programmazione totale del canale. Si tratta dei grandi classici del cinema hollywoodiano, tratti dalle *library* delle *mayor* statunitensi, così da garantire una proposta unica e identitaria.

- 6) Dalle suesposte considerazioni e dalla documentazione allegata all'istanza sembrerebbe desumersi pertanto una incompatibilità della linea editoriale del canale con gli obblighi di trasmissione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui agli artt. 2 e 3 del *Decreto*. In particolare, per quanto riguarda la valutazione in merito all'obbligo di programmazione in opere cinematografiche di espressione originale italiana, si citano, tra i grandi film classici trasmessi dal lancio del canale, celebri saghe, tra cui “*Indiana Jones*” e “*Il Padrino*” e grandi classici del cinema americano tra cui “*A Beautiful Mind*”, “*American Beauty*”, “*Will Hunting-Genio Ribelle*”, il cui approvvigionamento avviene direttamente dalla *library* degli Studios americani (tra cui Paramount Pictures con cui intrattiene rapporti di mercato) e la cui programmazione caratterizza marcatamente il canale in questione.
- 7) Con riferimento agli ulteriori elementi valutativi forniti dalla Società a sostegno della propria richiesta di deroga per il palinsesto in oggetto, si evidenziano le informazioni fornite in merito alla indisponibilità di opere cinematografiche di espressione originaria italiana nei mercati di riferimento, alle differenti modalità di approvvigionamento di cui la stessa si avvale, nonché alle specificità della linea tematica del palinsesto in oggetto. Con riferimento all'elemento valutativo riferibile alla disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto, Viacom ha dunque sottolineato la difficoltà di approvvigionamento di opere cinematografiche di origine italiana. Stante tale considerazione, la Società ha comunque proceduto a elaborare una propria indagine interna dalla quale sono emersi alcuni profili di criticità in termini di disponibilità di opere cinematografiche italiane.
- 8) Quanto alla deroga dagli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, le argomentazioni esplicitate dalla Società, in quanto supportate da dati e informazioni frutto di elaborazioni e ricerche sul mercato di riferimento, appaiono condivisibili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 9) Le evidenze numeriche e sostanziali fornite in relazione alla accessibilità, intesa in termini di costo del prodotto (opera cinematografica di espressione originale italiana recente), di appetibilità dello stesso per la programmazione del palinsesto e di disponibilità sul mercato rendono gravoso per la Società il rispetto del vincolo di legge. In proposito, si ricorda come la Società, tramite i propri palinsesti, dedichi alla programmazione del prodotto europeo, soprattutto recente, una rilevante percentuale del proprio tempo totale di trasmissione, il quale risulta esser costituito da una cospicua percentuale di produzioni originali incentrate sull'informazione. Pertanto l'obbligo generale di cui all'art. 44, comma 2, del *Testo unico*, ovvero la programmazione di opere europee e di opere europee recenti appare pienamente soddisfatto, risultando tale tipologia di contenuti audiovisivi del tutto in linea con la natura editoriale dei palinsesti facenti capo alla Società. Pertanto, relativamente alla programmazione di opere europee, nel caso di specie, la trasmissione di contenuto europeo assicura una adeguata promozione dello stesso e al contempo garantisce risultati in termini di ascolti e quindi di ricavi utili per la Società.
- 10) A ulteriore sostegno della propria istanza, la Società evidenzia come l'assolvimento di tale obbligo produrrebbe effetti negativi sulla situazione di bilancio, in primo luogo in termini di crescita in valore degli ammortamenti. Tale stato di cose potrebbe risultare ammissibile in un'ottica economico finanziaria laddove, a fronte dell'incisione del bilancio da parte di tali poste, venga generato un flusso di ricavi pubblicitari funzionali alla copertura dei costi operativi. Ciò può avvenire ove i contenuti acquisiti siano coerenti con la linea editoriale del palinsesto e di conseguenza appetibili per investitori e pubblico di riferimento. Nel caso di specie, tale condizione si realizza con contenuti appartenenti a specifici generi tra i quali non figurano le opere cinematografiche di espressione originale italiana. Per quanto riguarda la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la sopracitata condizione viene meno e pertanto appare congrua la misura di un regime derogatorio limitato a tale fattispecie. In proposito, giova ricordare come la *ratio* della scelta di individuare una quota di mercato inferiore all'1% tra i pre requisiti per poter presentare una richiesta di deroga risieda nella avvertita esigenza di accordare una maggior flessibilità per i soggetti che si trovino in tale situazione.
- 11) Inoltre, la Società, con riferimento alla possibilità di poter assolvere all'obbligo di investimento in questione tramite il pre-acquisto o la coproduzione di un'opera, rileva come tali modalità siano per la stessa impraticabili in ragione, innanzitutto, del disallineamento temporale intercorrente tra il finanziamento dell'opera e la disponibilità della stessa nel segmento *free to air*. In secondo luogo, rileva la circostanza che l'investimento, ove rapportato alla quantità di ore prodotte/programmabili, è molto al di sopra del *budget* a disposizione per i suoi palinsesti. La Società sta procedendo a investimenti mediante produzione diretta in opere cinematografiche nazionali di autori emergenti, coerentemente con le proprie



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

capacità finanziarie, la cui entità tuttavia non consente il raggiungimento della quota minima.

- 12) Inoltre, si ritiene opportuno specificare che le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;
- 13) Per quanto attiene alla durata del regime derogatorio per la programmazione e l'investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la deroga è concessa per un triennio, fatta salva la facoltà di revisione ove vengano meno i presupposti sui quali è fondato l'accoglimento dell'istanza.
- 14) Per quanto riguarda la richiesta di deroga all'obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, la Società ha dato evidenza del fatto che il canale in questione è caratterizzato da una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori. Come già rilevato dall'Autorità con delibera 74/10/CONS, l'eventuale investimento nelle stesse comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie che, nella sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, del *Regolamento* approvato con delibera n. 66/09/CONS, dovrebbero essere impiegate per l'approvvigionamento di programmi che si allontanano dalla linea editoriale del canale con possibili effetti negativi. In particolare, una modifica della linea editoriale del canale potrebbe tradursi in una riduzione dei ricavi da pubblicità, in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la Società edita anche palinsesti interamente dedicati ai minori, quali "Nickelodeon" e "Nick Jr.", in cui la programmazione specificatamente rivolta ai minori costituisce la totalità delle ore di trasmissione.
- 15) Pertanto si ritiene di poter accogliere la richiesta di deroga relativamente all'obbligo di prevedere trasmissioni specificamente rivolte ai minori, ritenuto che il palinsesto del canale risulta composto da programmi attinenti il genere della narrazione rivolti a un pubblico di età compresa tra i 15 e i 54 anni, e non prevede, dunque, la trasmissione di opere specificatamente rivolte ai minori, la cui inclusione appare suscettibile di alterare la linea editoriale del canale stesso. Inoltre, si fa presente che tali programmi non trovano spazio nel palinsesto di "Paramount Channel" anche in ragione del fatto che la messa in onda degli stessi, per il numero di ore che dovrebbero essere programmate al fine di assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 4, del *Regolamento* approvato con delibera n. 66/09/CONS, porterebbe ad una distorsione della linea editoriale del canale e ingenererebbe confusione circa la tipologia di contenuti diffusi sul canale medesimo, incidendo negativamente sul



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rapporto di fidelizzazione che il palinsesto di “*Paramount Channel*” crea con gli spettatori, con evidenti ripercussioni sui ricavi pubblicitari dello stesso. La linea editoriale di “*Paramount Channel*”, pertanto, appare incompatibile con il rispetto di tale obbligo ai sensi dell’art. 3, comma 4, del *Regolamento* approvato con delibera n. 66/09/CONS.

- 16) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio per la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell’autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione;

CONSIDERATO che la documentazione fornita nel corso del procedimento dalla Società fornisce un quadro del mercato dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche caratterizzato da una crescente concentrazione che appare suscettibile di determinare una minore competitività per le imprese di produzione cinematografica, le emittenti non verticalmente integrate e gli autori;

CONSIDERATA l’auspicabile evoluzione della normativa di riferimento ai sensi dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati al comma 2 e altresì prospettati nella segnalazione che l’Autorità ha trasmesso al Governo ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che a seguito della modifica all’art. 44 del *Testo unico* l’Autorità dovrà aggiornare e coordinare i propri regolamenti che disciplinano la materia, secondo quanto già previsto con delibera n. 21/15/CONS, con il coinvolgimento dell’intera filiera produttiva;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l’istanza di deroga all’obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui all’art. 2 e all’art. 3 del *Decreto*, presentata dalla società Viacom International Media Networks S.r.l., per il palinsesto “*Paramount Channel*”.
2. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2017, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino al 2019.
3. È accolta l’istanza di deroga all’obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presentata da Viacom International Media Networks S.r.l., per il palinsesto “*Paramount Channel*”.

4. La deroga di cui al precedente comma è concessa per il 2017, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale.
5. L’Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Viacom International Media Networks S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi